



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, né in Spagna, ai sensi dell'articolo 35.1 del testo riformulato del *Securities Market Act* approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Disclaimer per gli investitori americani

L'operazione descritta nel presente documento concerne strumenti finanziari di una società estera. L'operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A. SULLA PROPOSTA DI DELIBERA *EX ARTT.* 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* TUF ANCHE QUALE INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA *EX ART.* 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE SUL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. NELLA SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE MEDIASET INVESTMENT N.V., INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET S.P.A., MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN DATA 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto sociale e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei “*Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale*” (nonché dell’articolo 1 dell’Allegato 1 ai medesimi), che saranno adottati dalla società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei “*Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A*”

Signori Azionisti,

in data 4 settembre 2019 l’assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) ha approvato (la **Delibera di Fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera tripartita (il **Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera**) relativo alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (**DutchCo**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di Amministrazione di Mediaset**) ai sensi dell’art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **TUF**), e degli art. 72 e 84-*ter*, nonché dell’Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Emittenti**) e anche quale integrazione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell’Articolo 2501-*quinquies* cod. civ., dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il **Decreto Legislativo 108**) e – poiché le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – anche ai sensi dell’Articolo 70, comma 2, del Regolamento Emittenti nonché nel rispetto dello schema n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e pubblicata in data 18 giugno 2019 (la **Relazione Illustrativa**), per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

La Relazione è redatta al fine di illustrare la proposta di approvazione di una delibera da adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ. (la **Proposta di Delibera**), in merito: (i) alla modifica di specifiche clausole della versione proposta dello statuto sociale di MFE, allegata al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 2 (la **Proposta di Statuto**); (ii) alla modifica di specifiche clausole dei “*Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale*”, allegati al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 5 (i **Termini e Condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del Paragrafo 6 dei “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset*” e dei “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España*”, allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

Il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera è stato altresì approvato dall’assemblea degli azionisti di Mediaset España e, in considerazione della natura tripartita della Fusione, le modifiche oggetto della Proposta di Delibera dovranno essere altresì sottoposte all’approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per tutto quanto non espressamente modificato od oggetto di aggiornamento nella presente Relazione, si rinvia al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e alla Relazione Illustrativa, disponibile sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

I. Motivazione e illustrazione della proposta

Con l’adozione della Delibera di Fusione, l’assemblea straordinaria di Mediaset ha deliberato di:

1. *“approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente ai relativi allegati, tra cui la versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V.) relativo alla fusione per incorporazione di “Mediaset S.p.A.” e di “Mediaset España Comunicación, S.A.” in “Mediaset Investment N.V.” (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione “MFE - MEDLAFOREUROPE N.V.”), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, la quale, in conseguenza della fusione, emetterà massime n. 1.500.000.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente distribuiti a partire dal primo giorno dell’esercizio sociale in cui la fusione sarà divenuta efficace, da assegnare, in regime di dematerializzazione ed attraverso il sistema di gestione accentrata applicabile, in applicazione dei rispettivi rapporti di cambio e delle modalità di assegnazione previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera: (i) agli azionisti di “Mediaset S.p.A.”, diversi dalla stessa, senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, del codice civile e dell’articolo 5 del decreto legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di “Mediaset España Comunicación, S.A.”, diversi dalla stessa e da Mediaset S.p.A., senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 62 della legge spagnola 3 aprile 2009, n. 3 (come successivamente modificata) e degli articoli 348 ss. del decreto legislativo reale 2 luglio 2010, n. 1”;*
2. *“prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto della medesima e con i “termini e condizioni delle azioni a voto*

speciale”, allegati al progetto comune di fusione transfrontaliera rispettivamente quali allegato 2 e allegato 5, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria, da assegnare agli azionisti della società incorporante, diversi dalla stessa, che ne abbiano fatto validamente richiesta e che siano legittimati a riceverle; le azioni a voto speciale A, che non costituiranno parte dei rapporti di cambio e non saranno negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni a voto speciale B da nominali euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale A, le azioni a voto speciale B potranno essere convertite in azioni a voto speciale C da nominali euro 0,09 (zero virgola zero nove) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale B”;

3. *“stabilire che il perfezionamento della fusione e la successiva liquidazione dei recessi, di cui al punto 1) che precede, siano condizionati all’avveramento delle condizioni sospensive di cui al paragrafo 17.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, fermo restando che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. potranno congiuntamente rinunciare all’avveramento delle condizioni di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v)”;*
4. *“non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai sensi della sezione 2:333K, paragrafo 12, del codice civile olandese; pertanto, non sarà costituito alcun organismo speciale ai fini della negoziazione, e le disposizioni di cui alla sezione 1:31, paragrafi 2 e 3, dell’Employee Involvement (European Countries) Act troveranno applicazione”;*
5. *“conferire al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno al fine di rinunciare all’avveramento delle condizioni sospensive di efficacia della fusione di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v), del progetto comune di fusione transfrontaliera”;*
6. *“conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l’avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell’operazione stessa”.*

La Delibera di Fusione è stata approvata con n. 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18% delle azioni rappresentate in assemblea), n. 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08% delle azioni rappresentate in assemblea), e n. 5.459.601 azioni in relazione alle quali non è stato espresso alcun voto (pari allo 0,74% delle azioni rappresentate in assemblea).

Vivendi S.A. (**Vivendi**) – cui sono intestate n. 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61% del capitale sociale e al 9,98% dei diritti di voto – ha espresso voto contrario alla Delibera di Fusione. All’assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s. non ha, invece, partecipato Simon Fiduciaria S.p.A. (**SimonFid**), società cui Vivendi ha intestato fiduciarmente n. 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19% del capitale sociale e al 19,92% dei diritti di voto. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, con delibera assunta in data 4 settembre 2019, non le ha consentito di partecipare ai lavori

assembleari per le ragioni esposte nel comunicato stampa di Mediaset pubblicato in pari data.

Sempre il 4 settembre 2019, l'assemblea degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera. La delibera è stata assunta con il voto contrario di Vivendi che, successivamente all'annuncio della Fusione (avvenuto in data 7 giugno 2019), ha acquistato n. 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00% del capitale sociale.

Per informazioni in relazione all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, si rinvia alla Sezione VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare compiutamente le ragioni e i contenuti della delibera che il Consiglio di Amministrazione di Mediaset propone oggi di adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, cod. civ., e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., è necessario dare conto delle vicende occorse dopo l'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s..

II. Le critiche formulate da Vivendi e SimonFid in relazione alla Fusione e i giudizi da questi promossi

1. Nel corso delle assemblee di Mediaset e Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, le sue motivazioni e finalità nonché la proposta struttura di *governance* di MFE, dichiarando di voler “*ricorrere ad ogni rimedio legale in ogni giurisdizione rilevante al fine di contestare la legittimità della struttura di MFE*”.
2. A seguito delle assemblee:
 - (i) in data 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset España un atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale Commerciale n. 2 di Madrid della delibera adottata dalla società per approvare la Fusione, chiedendo altresì al Tribunale di sospenderne l'efficacia (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 6*);
 - (ii) in data 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione chiedendo al Tribunale di Amsterdam di accertare in via d'urgenza (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 7*) la pretesa invalidità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto.

Vivendi ha rinunciato al procedimento in via d'urgenza in data 16 ottobre 2019, salvo poi, in data 29 ottobre 2019, con un nuovo atto di citazione, formulare – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto;
 - (iii) in data 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 3 ottobre 2019 e *infra sub 8*);
 - (iv) in data 11 ottobre 2019, SimonFid ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 11 ottobre 2019 e *infra sub 8*);

- (v) rispettivamente in data 14 e 15 ottobre 2019, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi *ex artt.* 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c., con i quali hanno chiesto al Tribunale di Milano – nell’ambito delle impugnazioni già avviate e nel frattempo riunite – di sospendere l’efficacia della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 15 ottobre 2019 e *infra sub* 8).
3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid hanno:
- (i) criticato la Fusione con riferimento, in particolare, alla capacità di generare i benefici ipotizzati in termini di creazione di valore e sinergie;
 - (ii) contestato la legittimità di talune clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, che contrasterebbero con il diritto olandese, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la propria posizione e, più in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.
4. In particolare, per quanto attiene specificatamente a quest’ultimo aspetto, Vivendi e SimonFid hanno contestato le delibere di approvazione della Fusione, approvate dalle assemblee degli azionisti di Mediaset e Mediaset España, nella parte in cui propongono una struttura di *governance* di MFE caratterizzata dai seguenti elementi:
- (i) il meccanismo di voto speciale, che prevede l’assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti di lungo periodo, come descritto nel Paragrafo 5.2 della Relazione Illustrativa;
 - (ii) il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale di cui all’art. 42 della Proposta di Statuto, da considerarsi unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti nella Proposta di Statuto in caso di loro violazione (artt. 13.7 e 43.7 della Proposta di Statuto);
 - (iii) l’abbassamento della soglia, il cui superamento determina l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su MFE, dal 30% dei diritti di voto (soglia prevista ai sensi del diritto olandese) al 25%, ai sensi dell’art. 43 della Proposta di Statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) la c.d. *binding nomination*, ossia il meccanismo per il quale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di MFE è effettuata sulla base di una designazione vincolante da parte del consiglio di amministrazione uscente, salvo il caso in cui l’assemblea si opponga a tale designazione con una decisione approvata dai 2/3 dei voti espressi (art. 15 della Proposta di Statuto);
 - (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE a seguito del perfezionamento della Fusione; e
 - (vi) la clausola penale prevista dall’art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.
- A giudizio di Vivendi e SimonFid, tali misure e previsioni sarebbero pregiudizievoli per la propria posizione e, in ogni caso, contrarie alle applicabili norme di diritto olandese nonché alle *best practice* adottate dalle società quotate olandesi.
5. Lo stato dei procedimenti è il seguente.

6. Spagna: nell'ambito del giudizio di merito promosso da Vivendi con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019, Mediaset España si è costituita con memoria depositata il 18 ottobre 2019; la prima udienza è prevista per il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'efficacia della delibera di approvazione della Fusione, assunta dall'Assemblea di Mediaset España in data 4 settembre u.s., a seguito dell'udienza tenutasi in data 2 ottobre 2019, in data 11 ottobre 2019 il Tribunale di Madrid ha emesso ordinanza di sospensione (**l'Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

In data 11 novembre 2019 Mediaset España ha proposto appello contro l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di un comitato interno composto da quattro membri, tre dei quali sono amministratori indipendenti e uno è il membro c.d. “esterno” del consiglio di amministrazione (il **Merger Committee**) – convochi l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione di una delibera analoga alla Proposta di Delibera, per il 5 febbraio 2020.

7. Olanda: in data 16 ottobre 2019 DutchCo si è costituita nel procedimento d'urgenza con cui Vivendi ha chiesto al Tribunale Commerciale di Amsterdam di dichiarare l'invalidità degli artt. 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto. Sempre in data 16 ottobre 2019, successivamente alla costituzione di DutchCo, Vivendi ha ritirato la domanda d'urgenza. In data 31 ottobre 2019, il Giudice ha rifiutato la richiesta di DutchCo di condannare Vivendi al pagamento delle spese del procedimento d'urgenza.

In data 29 ottobre 2019 Vivendi, con un nuovo atto di citazione, ha formulato – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto.

8. Italia: le cause di merito promosse da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della Delibera di Fusione sono state riunite e pendono avanti il Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda i ricorsi in via cautelare *ex* artt. 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c., dopo la prima udienza di discussione tenutasi il 30 ottobre 2019, in data 4 novembre 2019 il Giudice – su istanza di Mediaset – ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2378, co. 4, cod. civ. invitando le parti a valutare la possibile conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di Statuto delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, contenute negli artt. 42 e 43 nonché nell'art. 13.7 della suddetta Proposta di Statuto;
- (ii) eliminazione dai Termini e Condizioni delle SVS di tutti i riferimenti al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale contenuta nell'art. 13 dei suddetti Termini e Condizioni delle SVS.

Mediaset ha dichiarato in udienza la disponibilità a valutare l'ipotesi suggerita dal Giudice nel senso di adottare una nuova delibera *ex art 2377*, co. 8, cod. civ. Vivendi e SimonFid si sono riservate di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno chiesto concordemente il differimento dell'udienza per verificare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza al 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della Delibera di Fusione sino a tale data, "*riservato all'esito della stessa udienza ogni altro provvedimento*".

A tale udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato la prosecuzione dell'udienza al 29 novembre 2019 per dare modo alle parti di verificare ulteriormente la possibilità di conciliazione della lite, prorogando la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza.

Nel frattempo, sempre in data 22 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione della Proposta di Delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. Le considerazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediaset e le ragioni della proposta di delibera all'ordine del giorno

III.1 La Fusione

9. Il Consiglio di Amministrazione non condivide né il provvedimento del Tribunale di Madrid, né i rilievi mossi da Vivendi e SimonFid nei contenziosi sopra citati. Al contrario, resta convinto della legittimità e strategicità della Fusione e del progetto cui la stessa è funzionale per tutte le ragioni indicate nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. Al riguardo, si richiamano:
 - (i) il comunicato stampa congiunto diffuso da Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 7 giugno 2019);
 - (ii) il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, completo di allegati (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (iii) la Relazione Illustrativa (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (iv) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di Mediaset España (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (v) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di DutchCo (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (vi) i due documenti in formato "*Domande e Risposte*", predisposti da Mediaset in vista della Prima Assemblea Straordinaria Mediaset ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (pubblicati sul sito internet www.mediaset.it, rispettivamente, in data 2 luglio 2019 e 4 settembre 2019);

- (vii) la presentazione di Mediaset e di Mediaset España agli analisti (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 10 giugno 2019).
10. Rinviando pertanto ai suddetti documenti, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
 11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione intende creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'*entertainment* e dei *media*, con una posizione di *leadership* nei propri mercati di riferimento e una scala che permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto di lungo periodo volto alla creazione di un campione europeo dei *media* che, fungendo da polo aggregante di realtà nazionali, sia in grado di competere sul mercato globale con i più grandi *broadcaster* internazionali per generare sviluppo e valore a beneficio delle società coinvolte, dei loro azionisti e *stakeholders*.
 12. Il progetto esprime quindi una vocazione assolutamente “dinamica” e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) porre MFE nella posizione di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato da concorrenti e clienti che operano su scala globale e che, conseguentemente, si rivolgono ad operatori che possono garantire un accesso a più mercati e, al contempo, (ii) svolgere un ruolo centrale nel contesto del futuro scenario di consolidamento dell'industria televisiva e *media* europea. Si tratta di un obiettivo del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato come, in un settore caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica e da una serrata concorrenza internazionale con gruppi multinazionali, le operazioni di sviluppo volte a creare sinergie tra aziende di media dimensione e la creazione di alleanze strategiche sono essenziali.
 13. Sul punto, in particolare, negli ultimi cinque anni Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato con il *broadcaster* tedesco ProSiebenSat.1 Media una forte relazione di *business* all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato nel Paragrafo 1.1 della Relazione Illustrativa, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato di aver acquisito una quota pari al 9,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a il 9,9% dei diritti di voto escludendo le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato di aver acquisito una ulteriore quota pari al 5,5% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media (v. comunicato stampa Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione complessiva detenuta dal gruppo Mediaset ha raggiunto, così, una quota pari al 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesco.
 14. Mediaset crede infatti fermamente nel futuro dell'industria europea dei *media*. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale. Le dimensioni stanno diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale. E Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Dimensioni adeguate consentiranno a tutte le maggiori emittenti d'Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di *leadership* nell'intrattenimento, nei contenuti lineari e non

lineari, nella tecnologia e nei dati. In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all'avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un'offerta digitale e *on-demand* sempre più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un notevole potenziale di crescita e Mediaset è lieta di aumentare ulteriormente la sua posizione di azionista di maggioranza. Il nuovo investimento in ProSiebenSat.1 Media consentirà di rafforzare ulteriormente i legami tra le aziende nel cammino comune verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo.

15. A queste finalità di natura strategica si aggiungono tangibili vantaggi economici a favore di tutti gli azionisti, connessi alla realizzazione delle sinergie indicate nei documenti sopra richiamati e stimati in circa Euro 100-110 milioni (ante imposte) nei prossimi 4 anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un *net present value* di circa Euro 800 milioni.
16. Quanto alla domiciliazione di MFE in Olanda, questa risponde alla specifica necessità di trovare una sede neutrale e adeguata alla realizzazione delle future, auspiccate, integrazioni di più realtà nazionali. Infatti, rappresentando l'internazionalizzazione del Gruppo Mediaset l'architettura dell'intero progetto, la scelta in merito alla domiciliazione di MFE si è tradotta nella ricerca di un ecosistema idoneo per la futura espansione internazionale, che quindi: (i) consentisse flessibilità nelle scelte di *governance*; (ii) garantisse un alto grado di certezza del diritto e delle relazioni contrattuali/commerciali e fosse universalmente riconosciuto come uno tra gli ordinamenti giuridici che assicurano ampie tutele agli investitori; e (iii) beneficiasse di un generale riconoscimento a livello internazionale da parte di investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interfacciarsi nell'ambito di operazioni di integrazione, *joint venture*, alleanze strategiche, ecc..
17. Risulta allora evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del Gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e *stakeholders*, i quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno in caso di sua mancata realizzazione.
18. Proprio alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha valutato gli avvenimenti occorsi dopo l'approvazione della Fusione, e in particolare i rilievi contenuti nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione formulata dal Tribunale di Milano e, più in generale, le critiche mosse da Vivendi e SimonFid. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, pur ritenendo che ciascuna delle previsioni della Proposta di Statuto sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, ritiene che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Così, per perseguire questo obiettivo primario ha ritenuto di accogliere, e superare, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano e quindi di proporre all'assemblea non solo l'approvazione delle modifiche suggerite dal Giudice, ma anche ulteriori variazioni volte a conformare ulteriori specifici aspetti alla *best practice*, così da assicurare che i rilievi formulati contro la Fusione siano superati e che,

pertanto, la Fusione possa perfezionarsi con successo, come è interesse di un'ampia maggioranza di azionisti.

19. Si illustrano di seguito i contenuti e le motivazioni delle singole proposte di modifica.

III.2 Le modifiche ex art. 2377, comma 8, cod. civ. - Prospetto di raffronto

20. L'art. 2377, co. 8, cod. civ. consente all'assemblea di adottare una delibera che modifichi taluni contenuti di una delibera precedente, facendo decorrere retroattivamente gli effetti di tali modifiche sin dal momento in cui la prima delibera è stata adottata, facendo salvi gli effetti che quest'ultima ha già prodotto.
21. Sulla scorta di tale disposizione e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, per le ragioni già illustrate, intende sottoporre all'assemblea la modifica di specifiche clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, invariati tutti gli altri termini e condizioni della Fusione approvata con la Delibera di Fusione e fermi restando gli effetti già prodotti da tale Delibera di Fusione.
22. Sono oggetto di proposta di delibera le seguenti modifiche:
- (i) eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto e, conseguentemente, dai Termini e Condizioni delle SVS nonché dai “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset*” e dai “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España*”. Modifica degli artt. 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, cfr. successivo punto (iii)) della Proposta di Statuto, degli artt. 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), e dell'art. 1.1. Allegato 1, dei Termini e Condizioni delle SVS, nonché del Paragrafo 6 di ciascuno dei “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A*”:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 13)</u> <u>Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale</u>	<u>Articolo 13)</u> <u>Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale</u>
[omissis]	[omissis]
13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista	13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, o (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista

<p>sia acquisito da un altro soggetto, (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>	<p>sia acquisito da un altro soggetto, (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

<p><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>	<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>

<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>	<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>
<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>	<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>
<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>	<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>

<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>	<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>
---	--

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova proposta</u>
<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>	<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell’attestazione di conferma da parte dell’Intermediario, come indicato nell’Articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l’Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell’accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L’Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell’Intermediario, come indicato nell’Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l’Agente richieda ulteriori informazioni all’Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l’assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>	<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell’attestazione di conferma da parte dell’Intermediario, come indicato nell’Articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l’Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell’accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L’Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell’Intermediario, come indicato nell’Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l’Agente richieda ulteriori informazioni all’Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l’assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>

Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione	Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>	<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>
[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]
<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>	<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>

<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>
[omissis]	[omissis]
<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>	<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12;</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12; e</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u> <u>Allegato 1</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1.1)</u>	<u>Articolo 1.1)</u>
<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>	<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>
[omissis]	[omissis]

Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.	Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.
Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.	Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “<i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i>”) – il relativo titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A – Mediaset España</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “<i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i>”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]

- (ii) modifica della definizione di “agire di concerto” prevista nell’art. 1.1 della Proposta di Statuto. Modifica dell’artt. 1.1, primo capoverso, della Proposta di Statuto:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>	<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>
1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
[omissis]	[omissis]
Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,	Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,

restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.	restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.
[omissis]	[omissis]

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (stabilita al 25% dei diritti di voto) al fine di uniformare tale soglia a quella prevista dal diritto olandese (*i.e.*, il 30% dei diritti di voto). Modifica dell'art. 43 della Proposta di Statuto:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>	<u>Articolo 43)</u> <u>Articolo 42)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>
43.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43, verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.	43.2 42.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43 42 , verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.
43.3 Nel presente Articolo 43 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui	43.3 42.3 Nel presente Articolo 43 42 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui

<p>partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>	<p>diritti di partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>
<p>43.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>	<p>43.4 42.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 42 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>
<p>43.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>
<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>	<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>

soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).	soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).
43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.	43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.

- (iv) eliminazione delle maggioranze rafforzate previste nella Proposta di Statuto in relazione alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto. Modifica degli artt. 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di Statuto, e introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione (*i.e.*, Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie OPA inferiori a quelle previste dalla legge):

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u>
[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un	15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un

<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>	<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>	<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>	<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>
<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>	<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>

assemblea.	<p>assemblea.</p> <p>Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea Generale di modifica dello Statuto riguardanti:</p> <p>(i) limitazioni alla percentuale di diritti di voto detenibili dagli azionisti, singolarmente o di concerto con altri;</p> <p>(ii) obblighi di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto avente ad oggetto le azioni della società in aggiunta a, o diverso da, quelli previsti dalla legge applicabile; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipare e/o di votare a una qualsiasi Assemblea Generale a causa dell'inadempimento, effettivo o contestato, di qualsiasi accordo contrattuale in essere fra la società e l'azionista titolare dei suddetti diritti di partecipazione e/o voto,</p> <p>possono essere adottate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei voti validamente espressi in tale Assemblea Generale, a prescindere dal numero di azioni emesse ivi presenti o rappresentate.</p>
[omissis]	[omissis]

- (v) eliminazione della clausola penale prevista dall'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS e quindi dell'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova proposta</u>
<p><u>Articolo 13)</u> <u>Inadempimento, Penale</u></p>	<p><u>Articolo 13)</u> <u>Inadempimento, Penale</u></p>
<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>

<p>Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>	<p>Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>
<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>
<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>	<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>

III.3 Elementi ulteriori

23. In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha preso atto dei rilievi formulati sia in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione di MFE, sia in relazione alle modalità con cui tale consiglio di amministrazione formulerà all’assemblea le proposte di nomina per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri..
24. Con riferimento al primo aspetto (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE) il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha verificato la possibilità di modificare la composizione comunicata in data 7 giugno 2019 al fine di favorire una maggior partecipazione di amministratori indipendenti, secondo la definizione prevista dal Codice di *Corporate Governance* olandese. Tali verifiche hanno avuto esito positivo e quindi è previsto che il

consiglio di amministrazione di MFE abbia, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, la seguente composizione: Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile in qualità di amministratori esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino in qualità di amministratori non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi in qualità di amministratori non esecutivi indipendenti.

25. Con riferimento al secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE sottoporrà all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri), è previsto che immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione il consiglio di amministrazione di MFE adotti uno specifico regolamento che, al fine di un miglior adeguamento alla *best practice* olandese e nell'ottica di favorire una maggior partecipazione di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, disciplini: (i) la composizione del consiglio di amministrazione; e (ii) le procedure per la formulazione delle proposte di nomina da sottoporre all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione degli amministratori, in modo tale da assicurare nel tempo una composizione del consiglio di amministrazione contraddistinta dalla maggioranza di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti secondo la definizione del *Dutch Corporate Governance Code* anche in caso di sostituzione di singoli amministratori.
26. Quanto sopra, ancora una volta, al solo fine di favorire una tempestiva realizzazione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. Valutazioni inerenti il diritto di recesso

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di Delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli artt. 2377, co. 8, e 2502, co. 2, cod. civ., della Proposta di Delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso *ex art. 2437 cod. civ.* nonché *ex art. 5 del Decreto Legislativo 108*: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrano all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso.

29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, concluso il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di deliberazione analoga alla Proposta di Delibera da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda *sub* 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.

Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.

V. Valutazioni inerenti la posizione di azionisti, creditori e dipendenti

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critica da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.
33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione Illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.

34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. Condizioni sospensive della Fusione e aggiornamento sull'iter della Fusione

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione Illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.
37. Con riferimento a Mediaset
 - (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
 - (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquistare n. 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
 - (iv) Come previsto ai sensi di legge, le residue n. 253.599 azioni di Mediaset rimaste inoprate dovranno essere acquistate da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.
38. Con riferimento a Mediaset España
 - (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España

sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (*Boletín Oficial del Registro Mercantil*), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini *(i)* per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché *(ii)* per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

- (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno subire delle modifiche alla scadenza del termine concesso agli azionisti di Mediaset España per revocare il proprio diritto di recesso, come descritto nel Paragrafo 31 *supra*.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento (o alla rinuncia) delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e, fermo restando quanto previsto nella Relazione Illustrativa, nel caso in cui la Proposta di Delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di Statuto, ai Termini e Condizioni delle SVS, ai *“Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset”* e ai *“Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”*, di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica

- 40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato la Proposta di Delibera, oggetto della presente Relazione, all'unanimità. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
- 41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di Delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta del Merger Committee – con l'astensione degli amministratori nominati da

Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. La proposta di delibera all'ordine del giorno

La proposta di deliberazione da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

“L'assemblea

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'art. 2502, secondo comma, del codice civile, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di “Mediaset S.p.A.” e di “Mediaset España Comunicación, S.A.” in “Mediaset Investment N.V.” (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), allegata quale Allegato 2 al progetto di fusione (la “**Proposta di Statuto**”), alle clausole dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, allegati quale Allegato 5 al progetto di fusione (i “**Termini e Condizioni delle SVS**”), e alle clausole dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:*
 - (i) *l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” nonché dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'art. 1.1. Allegato 1 dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e del paragrafo 6 dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”;*
 - (ii) *la modifica della definizione di “agire di concerto” prevista dall'articolo 1.1 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica del primo capoverso del medesimo articolo;*

- (iii) *l'eliminazione della soglia convenzionale in tema di offerta pubblica obbligatoria (stabilita al 25% dei diritti di voto), di cui all'art. 43 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica dell'articolo 43 (42 nuovo testo) della Proposta di Statuto;*
- (iv) *l'eliminazione delle maggioranze rafforzate previste dalla Proposta di Statuto in relazione alla nomina e alla revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, con conseguente modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1. della Proposta di Statuto, nonché l'introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) *l'eliminazione della clausola penale prevista dall'articolo 13 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", con conseguente modifica del medesimo articolo,*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di Statuto e dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019;

2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre u.s. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione stessa.*

*** **

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset
il Presidente

Fedele Confalonieri